

Decreto Dirigenziale n. 440 del 14.3.2003 "Modificazioni al decreto Dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 di definizione del contenuto tecnico delle domande per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione ai sensi della l.r. 18/1999 e ss.mm."

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il capo VI bis - tutela dall'inquinamento elettromagnetico - della l.r. 21.6.1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) inserito con la l.r. 20.12.1999, n. 41 e ss.mm.;
- il decreto Dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 con il quale è stato definito il contenuto delle perizie giurate per l'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e per i predetti impianti già in esercizio;
- il decreto legislativo 4.9.2002, n. 198 avente ad oggetto "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21.12.2001, n. 443";
- la circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 3378/160531 del 2.12.2002 che indica le linee essenziali di comportamento da assumere da parte degli Enti locali a fronte del contrasto tra la disciplina regionale e la subentrata disciplina statale di cui sopra, limitatamente agli impianti di teleradiocomunicazioni;

RILEVATO che con nota prot. n. 14579 del 19.12.2002 l'ARPAL ha avanzato una proposta di modificazioni al precitato decreto dirigenziale n. 1048/2000, maturata sia alla luce delle esperienze acquisite nel corso di oltre due anni di applicazione dei disposti del decreto stesso sia in considerazione dell'evoluzione normativa intercorsa;

DATO ATTO che nel corso dell'istruttoria che ha condotto alla definizione delle modificazioni in parola, il Settore competente ha anche coinvolto i soggetti gestori direttamente implicati nella loro attuazione;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento richiesto da ARPAL, che contempera esigenze di ordine tecnico ed esigenze di uniformità normativa, modificando i contenuti del decreto dirigenziale n. 1048/2000 di seguito indicati con le relative motivazioni:

- viene ritenuta ammissibile solo la cartografia in scala 1:2000 in quanto meglio dettagliata. La cartografia in scala 1:5000 è pertanto soppressa in quanto non consente di rappresentare adeguatamente particolari di piccole e medie dimensioni;
- viene introdotta l'indicazione cartografica di eventuali edifici in costruzione in modo da consentire che gli stessi siano sottoposti a valutazione preventiva, evitando così contenziosi dovuti alla possibile concomitanza tra l'installazione di un nuovo impianto e la realizzazione e/o l'ampliamento di edifici;
- viene introdotta metodica di rilevazione del campo elettromagnetico di fondo in banda larga, a norma CEI, di minore impatto sui cittadini per quel che concerne l'accesso alle

abitazioni e di minore onerosità per i gestori con particolare riguardo alla durata delle misure.

Le misure in banda stretta sono soppresse in quanto richiedono l'uso di metodi di estrapolazione di difficile applicazione da parte di ARPAL.;

- viene introdotta una terminologia più puntuale nella dichiarazione di conformità;

RITENUTO pertanto di ridefinire le prescrizioni tecniche di cui alla lettera A) dell'allegato al decreto dirigenziale n. 1048/2000, conformemente a quanto sopra rappresentato

D E C R E T A

- il decreto Dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 è modificato nei contenuti di cui alla lettera A) del proprio allegato dal documento unito al presente atto quale parte integrante e necessaria.

Il presente atto sarà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n.75.

A L L E G A T O

Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli impianti di teleradiocomunicazione di cui all'art. 72 septies della l.r. 41/1999 e successive modifiche e integrazioni, con potenza in singola antenna compresa tra 7 Watt e 20 Watt.

Dati anagrafici

Indicare indirizzo, sede legale, telefono e fax del gestore dell'impianto e del responsabile tecnico.

Caratteristiche tecniche dell'impianto

La descrizione dell'impianto dovrà riportare una esauriente trattazione in merito ai seguenti punti:

1. Finalità del sistema e tecnica di comunicazione
2. Frequenze di trasmissione (o banda di frequenze per telefonia cellulare) relative ad ogni singola portante
3. Descrizione del sistema di antenna ed eventuale ripartizione in settori
4. Orientamento ed inclinazione dei settori, quota del centro elettrico delle antenne
5. Tipologia, descrizione fisica, guadagno, diagrammi di irradiazione orizzontali e verticali dei sistemi radianti relativi ai singoli settori. I diagrammi di irradiazione devono essere forniti in forma numerica, preferibilmente anche su supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in decibel del campo. Sono anche ammessi passi maggiori di 1 grado allorché il gestore dichiara che, mediante interpolazione lineare, non si commette un errore maggiore di 1 decibel
6. Potenza nominale di ogni trasmettitore, perdite di trasmissione del segnale al sistema radiante (diramazione e cavi), potenza massima erogabile al bocchettone di antenna per

ogni sistema radiante, Potenza Effettivamente Irradiata massima per ogni sistema radiante.

Descrizione dell'area e del punto di installazione

Devono essere presentati i seguenti dati ed elaborati grafici:

1. Ubicazione, indicata tramite coordinate geografiche su meridiano di Greenwich e quota sul livello del mare, ed eventuale indirizzo
2. Tipologia, piante e prospetti della struttura di supporto (edificio, traliccio ecc.)
3. Descrizione dell'accessibilità delle superfici calpestabili limitrofe e dichiarazione del valore limite di campo elettrico applicabile ad edifici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze presenti nell'area interessata dall'impianto; per i casi dubbi deve essere fatto riferimento al valore limite più restrittivo
4. Planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto e comprendente tutte le zone dove sono prevedibili livelli di campo elettromagnetico maggiori di un decimo dei limiti applicabili, con un'estensione minima di almeno 200 metri dall'impianto. Per tutti gli edifici presenti dovrà essere indicato il dislivello tra la sommità degli edifici stessi e la quota delle antenne dell'impianto. Dovranno anche essere riportati eventuali edifici in costruzione al momento della domanda. La planimetria dovrà riportare anche le curve di livello altimetriche e l'indicazione del Nord geografico.
5. Fotografie a 360° sul piano di propagazione ove lo stato dei luoghi lo consenta, riprese dal punto di installazione dell'antenna.

Valutazioni previsionali del contributo al campo elettromagnetico globale

Devono essere presentati i risultati della valutazione preventiva dell'intensità di campo elettromagnetico dovuta all'impianto in oggetto in posizioni significative e cautelative, motivando la scelta delle posizioni individuate, da riportarsi in cartografia. Dovrà altresì essere fornita una descrizione degli algoritmi di calcolo adottati, fornendo eventualmente un deposito di tipo oppure indicando il riferimento alle norme CEI, qualora si utilizzi un algoritmo già definito da norme e/o guide CEI.

L'algoritmo di calcolo deve tenere conto dei fenomeni di riflessione e di diffrazione, eventualmente utilizzando approssimazioni conservative.

Rilevazioni campo elettromagnetico di fondo

Le misure devono essere eseguite in tutti i punti, fra quelli individuati al paragrafo precedente, dove il nuovo impianto faccia prevedere livelli di campo maggiori di un decimo dei limiti applicabili. I punti di misura devono essere chiaramente identificati nella cartografia allegata allo studio. Le misure devono essere condotte in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente (norme CEI o equipollenti), devono essere eseguite con strumenti la cui taratura sia riferibile al S.I.T. (Sistema Italiano di Taratura) o ad una rete di laboratori equivalente, e devono essere condotte in condizioni di campo imperturbato. Le rilevazioni di campo elettromagnetico di fondo devono essere effettuate in periodi nei quali sia dimostrata la rappresentatività dell'utilizzo degli impianti preesistenti; pertanto, come previsto dalla norma CEI 211-7, la misura deve essere preceduta da una analisi tecnica degli impianti preesistenti di cui si dovranno valutare le emissioni, procedendo quindi ad una misura della durata di almeno 6 minuti da effettuarsi, nel caso di impianti ad emissione non costante, nelle condizioni di massima emissione (ad esempio per le stazioni radio base si potrà acquisire dal

gestore l'indicazione della fascia oraria di massimo traffico in un periodo di 24 ore ed effettuare quindi la misura nel momento di picco massimo). La scelta del momento ritenuto opportuno per l'esecuzione delle misure dovrà essere adeguatamente motivata.

Dichiarazione di conformità

Dovrà essere dichiarato che il campo elettromagnetico globale, ovvero il valore efficace di campo elettrico, il valore efficace di campo magnetico e la densità di potenza dell'onda piana equivalente, prevedibile presso il sito in oggetto, derivante dalla sovrapposizione del campo elettromagnetico di fondo e di quello prodotto dal nuovo impianto, risulta inferiore ai limiti di campo imposti dalla vigente normativa. Dovrà inoltre essere dichiarato che la progettazione dell'impianto ha adottato tutti i criteri di minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico compatibili con la qualità del servizio reso.

Rilevazioni di collaudo

Le misure di intensità di campo elettromagnetico di cui al 6° comma dell'articolo 72 septies devono essere eseguite in tutti i punti individuati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I punti di misura devono essere chiaramente identificati nella cartografia allegata allo studio. Le misure devono essere condotte in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente (norme CEI o equipollenti), devono essere eseguite con strumenti la cui taratura sia riferibile al S.I.T. (Sistema Italiano di Taratura) o ad una rete di laboratori equivalente, e devono essere condotte in condizioni di campo imperturbato.

Poiché le rilevazioni di campo elettromagnetico devono essere effettuate in periodi nei quali sia dimostrata la rappresentatività dell'utilizzo dell'impianto, devono essere presentati i risultati di rilevazioni in banda stretta (analisi di spettro elettromagnetico). Le misure in banda stretta vanno eseguite su una banda sufficiente a comprendere le emissioni dell'impianto, con risoluzione tale da consentire l'individuazione di tutte le portanti. Per ogni portante che generi un campo superiore ad un decimo dei limiti applicabili, deve essere fornita la misura del valore di picco del campo elettrico. In alternativa alle misure in banda stretta possono essere effettuate misure in banda larga, assicurando che l'impianto funzioni alla massima potenzialità di emissione.

• *Precisazioni*

- 1) Per "trasmettitore di onde elettromagnetiche", di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della l.r. 41/1999 e successive modificazioni, deve intendersi, nel caso di impianti per telefonia, il sistema che comprende tutte le portanti utilizzabili;
- 2) Per "potenza massima irradiata dall'antenna", di cui all'articolo 72 septies, comma 9, della l.r. 41/1999 e successive modificazioni, deve intendersi il valore massimo della potenza elettrica applicata ai terminali dell'antenna stessa.